

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio e senza motivazione o proporzione, dei diritti fondamentali del ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, della reputazione e degli affari commerciali. L'impatto delle misure impugnate nei confronti del ricorrente è ampio, sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto concerne la sua reputazione nel mondo. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche del ricorrente sia collegato a, o giustificato da, uno scopo legittimo, e ancor meno che esso sia proporzionato rispetto a siffatto scopo.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che se, contrariamente al caso del ricorrente, il criterio di designazione debba essere interpretato nel senso che ricomprende qualsiasi esponente di spicco della comunità d'affari che opera in Siria, a prescindere dal fatto che detto esponente sia in qualsiasi modo associato o collegato al regime siriano, e indipendentemente dal fatto che tale soggetto tragga vantaggio da o sostenga il regime siriano, il ricorrente chiede che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC e l'articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del regolamento n. 36/2012 siano dichiarati inapplicabili nella parte in cui si applicano al ricorrente per il motivo che il criterio di designazione è sproporzionato rispetto agli scopi legittimi sotto altri profili di tali documenti.

Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

(Causa T-67/16) ⁽¹⁾

(2017/C 053/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2016 — Amira e altri/Commissione e BCE

(Causa T-736/16) ⁽¹⁾

(2017/C 053/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 475 del 19.12.2016.
